

- 3) Se il principio della libera circolazione degli articoli pirotecnici, sancito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/29 (...) e all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2007/23/CE (...) (eventualmente in combinato disposto con gli articoli 34, 35 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), in combinato disposto con il principio di proporzionalità, osti ad un regime nazionale che vieta il possesso o l'uso e la vendita a consumatori di fuochi d'artificio per feste (fuochi d'artificio di categoria 2 e 3 ai sensi della direttiva 2007/23/CE) che contengono più di 1 kg di miscela pirotecnica.

⁽¹⁾ GU 2013, L 178, pag. 27.

⁽²⁾ GU 2007, L 154, pag. 1.

⁽³⁾ GU 2006, L 376, pag. 36.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom il 27 marzo 2017 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

(Causa C-153/17)

(2017/C 178/11)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrente: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Convenuta: Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

Questioni pregiudiziali

- 1) Nel caso in cui le spese generali imputabili a operazioni di vendita a rate (consistenti nella concessione di finanziamenti, operazione esente, e nella cessione di autovetture, operazione imponibile) siano state integrate soltanto nel prezzo delle concessioni di finanziamenti, operazioni esenti, del soggetto passivo, se questi abbia diritto di detrarre l'imposta assolta a monte in relazione a tali spese.
- 2) Quale sia l'interpretazione corretta del punto 31 della sentenza Midland Bank, C-93/98, e, in particolare, dell'affermazione secondo cui i costi generali «fanno parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, sono elementi costitutivi del prezzo dei prodotti di un'impresa».

In particolare:

- a) se tale passaggio debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro deve sempre attribuire una determinata imposta assolta a monte a ciascuna operazione, per qualsiasi metodo particolare adottato ai sensi dell'articolo 173, paragrafo 2, lettera c), della direttiva ⁽¹⁾;
- b) se ciò valga anche quando, di fatto, le spese generali non sono integrate nel prezzo delle operazioni imponibili effettuate dall'impresa.
- 3) Se il fatto che le spese generali siano state effettivamente utilizzate, almeno in una certa misura, per effettuare cessioni imponibili di autovetture:
- a) comporti che una parte dell'imposta assolta a monte relativamente a tali spese debba essere detraibile;
- b) se ciò valga anche quando, di fatto, le spese generali non sono integrate nel prezzo delle cessioni imponibili di autovetture.

- 4) Se sia legittimo, in via di principio, ignorare le cessioni imponibili di autovetture (o il loro valore) al fine di pervenire a un metodo particolare ai sensi dell'articolo 173, paragrafo 2, lettera c), della direttiva.

(¹) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 1^o marzo 2017 — Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain/Regione vallona

(Causa C-160/17)

(2017/C 178/12)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain

Resistente: Regione vallona

Questione pregiudiziale

«Se l'articolo 2, a), della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (¹), debba essere interpretata nel senso di includere nella nozione di piano o programma un perimetro previsto da una disposizione di natura legislativa adottata da un'autorità regionale:

- avente ad oggetto la definizione del contorno di un'area geografica ai fini dell'eventuale realizzazione di un progetto di urbanizzazione, fermo restando che il progetto, che dovrà perseguire un obiettivo determinato — riguardante, nella specie, la riqualificazione e lo sviluppo di funzioni urbane, e che necessita della creazione, della modifica, dell'ampliamento, della soppressione o del rifacimento della rete stradale e degli spazi pubblici — costituisca il fondamento dell'adozione del perimetro, il quale implica dunque l'accoglimento del relativo principio, dovendo essere peraltro oggetto di ulteriore rilascio di concessioni soggette ad una valutazione degli effetti; e
- avente per effetto, sul piano procedurale, di consentire alle richieste di concessione per opere o lavori da effettuarsi nell'ambito del perimetro di beneficiare di una procedura in deroga, fermo restando che le prescrizioni urbanistiche applicabili ai suoli interessati prima dell'adozione del perimetro continuano ad applicarsi, ove detta procedura attribuisce peraltro il vantaggio di poter ottenere più facilmente una deroga a tali prescrizioni;
- e che beneficia di una presunzione di pubblica utilità per le espropriazioni da eseguire nel quadro del piano di espropriazione ad esso allegato».

(¹) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 3 aprile 2017 — Edel Grace, Peter Sweetman/An Bord Pleanala

(Causa C-164/17)

(2017/C 178/13)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court